

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 5/2020****del 7 febbraio 2020****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/283]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1981 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e recante modifica della decisione 2007/275/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo <sup>(6)</sup>.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 abroga la decisione 94/360/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 abroga i regolamenti (CE) n. 136/2004 <sup>(8)</sup> e (CE) n. 282/2004 <sup>(9)</sup> della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 29.11.2019, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122.

<sup>(5)</sup> GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128.

<sup>(6)</sup> GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111.

<sup>(7)</sup> GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

<sup>(8)</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

<sup>(9)</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

- (9) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni sulla sanità delle piante non si applicano agli Stati EFTA.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capitolo I, Parte introduttiva, paragrafo 2, dell'accordo SEE.
- (11) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificati:

- nel capitolo I, parte 1.1, punto 11bj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione), e nel capitolo II, punto 31qj (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione) è aggiunto quanto segue:  
«, modificato da:  
— **32019 R 1981**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1981 della Commissione del 28 novembre 2019 (GU L 308 del 29.11.2019, pag. 72);
- nel capitolo I, parte 1.2, punto 137 (Decisione 2007/275/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32019 R 2007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1);
- nel capitolo I, parte 1.1, dopo il punto 11bn (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:  
«11bo. **32019 R 2007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).  
11bp. **32019 D 2098**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).  
11bq. **32019 R 2128**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).  
11br. **32019 R 2129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

- 11bs. **32019 R 2130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).»;
4. nel capitolo II, dopo il punto 31qn (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «31qo. **32019 R 2007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).
- 31qp. **32019 D 2098**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).
- 31qq. **32019 R 2128**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).
- 31qr. **32019 R 2129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).
- 31qs. **32019 R 2130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).»;
5. nel capitolo I, parte 1.2, i testi dei punti 25 (Decisione 94/360/CE della Commissione), 115 (Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione) e 117 (Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione) sono soppressi.

#### Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, dopo il punto 164n (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «164o. **32019 R 2007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).
- 164p. **32019 D 2098**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 111).
- 164q. **32019 R 2128**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 114).
- 164r. **32019 R 2129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).

- 164s. **32019 R 2130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).».

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1981, (UE) 2019/2007, (UE) 2019/2128, (UE) 2019/2129, (UE) 2019/2130 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 <sup>(10)</sup>.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(10)</sup> GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11